

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 13 rev. 03 PAR**

(ai sensi dell'articolo 4 Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 111/2018/R/gas)

<b>Titolo</b>	<b>Modalità di programmazione post sessione della data di scarica sui comparti OLT e GNL Italia</b>
Riferimenti normativi	Articolo 46, commi 46.1, 46.2, 46.3 e 46.4, Articolo 53, commi 53.1, 53.2, 53.3 e 53.4, e Articolo 59, commi 59.1, 59.2, 59.3 e 59.4, del Regolamento.

**Pubblicata in data 28 settembre 2018**

## 1. Premessa

L'articolo 46, comma 46.1, e l'articolo 59, comma 59.1, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT e per il comparto GNL Italia, prevedono che per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico, relativamente ai quali il calendario delle scariche sia reso disponibile dall'impresa di rigassificazione dopo il processo di determinazione degli esiti d'asta, nonché per i conferimenti di capacità residuale anno termico, il GME comunica, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF, agli operatori risultati assegnatari di uno o più slot/prodotti di capacità di rigassificazione il ricorrere di tale circostanza e la conseguente attività di programmazione post sessione.

L'articolo 46, comma 46.2, e l'articolo 59, comma 59.2, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT e per il comparto GNL Italia, prevedono che, a seguito della predetta comunicazione, gli operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la programmazione post sessione delle date di scarica degli slot, relativi ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico ovvero ai conferimenti di capacità residuale anno termico, di cui sono risultati assegnatari, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF.

L'articolo 46, comma 46.4, e l'articolo 59, comma 59.4, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT e per il comparto GNL Italia, prevedono che il GME comunica agli operatori ed all'impresa di rigassificazione gli esiti della programmazione post sessione delle date di scarica relative ai conferimenti di capacità in corso d'anno termico, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF.

L'articolo 46, comma 46.3 e l'articolo 59, comma 59.3, del Regolamento, rispettivamente per il comparto OLT e per il comparto GNL Italia, prevedono che per i conferimenti di capacità in corso d'anno termico, nonché per i conferimenti di capacità residuale anno termico, nel caso in cui un operatore non effettui la programmazione delle date di scarica, si applica quanto previsto in merito dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rigassificazione ed indicato nelle DTF.

L'articolo 53, del Regolamento, relativamente al comparto GNL Italia, per i conferimenti di capacità annuale e pluriennale:

- al comma 53.1, prevede che a seguito della chiusura della sessione, il GME, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF, comunica agli operatori risultati assegnatari di uno o più slot di capacità di rigassificazione di effettuare l'attività di programmazione post sessione, sulla base del calendario delle date di scarica trasmesso dall'impresa di rigassificazione;
- al comma 53.2, prevede che a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 53.1, gli operatori, nel rispetto di quanto disciplinato nel codice di rigassificazione, devono effettuare la programmazione post sessione delle date di scarica degli slot di cui sono risultati assegnatari, secondo le modalità ed entro i termini previsti nelle DTF;
- al comma 53.3, prevede che nel caso in cui l'operatore non effettui la programmazione delle date di scarica, di cui al medesimo articolo 53, si applica quanto previsto in merito dall'impresa di rigassificazione nel proprio codice di rigassificazione ed indicato nelle DTF.
- al comma 53.4 prevede che il GME comunica agli operatori ed all'impresa di rigassificazione gli esiti della programmazione post sessione delle date di scarica di cui al precedente comma 53.2, secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle DTF.

## **2. Programmazione post sessione della data di scarica**

Il GME comunica agli operatori di procedere alla programmazione post sessione della data di scarica a seguito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'impresa di rigassificazione del relativo calendario delle date di scarica (nel seguito: apertura della fase di programmazione ex post). La comunicazione è effettuata dal GME, per ciascun operatore risultato assegnatario in esito all'asta, attraverso il sistema informatico della PAR e riporta, in ognuna, l'indicazione della data di inizio e della data di fine del periodo temporale a disposizione per effettuare la relativa programmazione.

Tutti gli assegnatari, in via ordinaria, hanno a disposizione due giorni lavorativi per effettuare la programmazione, indicando un ordine di preferenza tra tutti gli slot disponibili.

Per i conferimenti di capacità residuale anno termico, si precisa che l'apertura della fase di programmazione ex post avviene di norma e salvo diversa specifica indicazione da parte dell'impresa di rigassificazione di riferimento, secondo quanto di seguito indicato:

- al termine della sessione d'asta, viene attivata la finestra di programmazione relativa al trimestre successivo a quello di svolgimento dell'asta;

- successivamente, per ogni mese successivo al trimestre di cui al precedente alinea, in maniera *rolling*, si attiva una nuova finestra di programmazione in modo tale che la programmazione venga effettuata entro il primo giorno lavorativo del terzo mese antecedente quello oggetto di programmazione<sup>1</sup>.

Si precisa che per i conferimenti di capacità residuale anno termico, l'ordine di preferenza delle date di scarica va espresso con riferimento a ciascuno dei mesi costituenti il prodotto per i quali è possibile la programmazione.

Alla scadenza di tale termine (i.e. due giorni lavorativi) il GME attribuisce agli operatori risultati assegnatari gli slot di capacità applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- per la programmazione ex post relativa all'assegnazione di capacità annuale e pluriennale:
  - maggior prezzo di assegnazione della capacità conferita<sup>2</sup>;
  - maggior quantitativo conferito;
  - ordine temporale secondo il quale l'operatore ha espresso la propria preferenza.

Si precisa che:

- in caso di parità di prezzo tra una o più offerte<sup>3</sup>, la priorità è riconosciuta all'operatore con maggior quantitativo conferito;
- in caso di parità di quantitativo conferito, vale la priorità temporale con la quale l'operatore ha effettuato la programmazione.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, nel caso in cui il 1 Ottobre 2018, si svolga l'asta per 2 prodotti di capacità residuale anno termico costituiti ciascuno da 1 slot per ciascuno dei mesi ricompresi nel periodo Novembre 2018 – Settembre 2019, la programmazione avverrebbe secondo le seguenti modalità:

- Il primo ottobre 2018 gli operatori assegnatari programmerebbero i due slot di Novembre 2018, i due di Dicembre 2018 e i due di Gennaio 2019, indicando per ciascuno di detti mesi l'ordine di preferenza tra i due slot
- Il 2 Novembre, gli operatori programmerebbero i due slot per Febbraio 2019; il 3 Dicembre programmerebbero i due slot di Marzo 2019 e così fino al 3 giugno 2019 quando si chiuderebbe la programmazione di settembre 2019, indicando per ciascuno di detti mesi l'ordine di preferenza tra i due slot.

<sup>2</sup> Per le assegnazioni relative ad un anno termico effettuate nel corso della medesima asta, tutte le offerte hanno necessariamente lo stesso prezzo. Pertanto la priorità di prezzo tra due o più assegnazioni può essere determinata solo per assegnazioni relative allo stesso anno termico effettuate nel corso di aste diverse tra loro.

<sup>3</sup> Vedi nota 1.

Resta inteso che l'attribuzione degli slot nei termini sopra indicati avviene considerando solo gli slot non ancora assegnati agli operatori che hanno presentato offerte risultate prioritarie in applicazione dei suddetti criteri.

- per la programmazione ex post relativa all'assegnazione di capacità in corso di anno termico ovvero all'assegnazione di capacità residuale anno termico:
  - maggior prezzo d'offerta, rispettando l'ordine di preferenza indicato dall'operatore e considerando solo gli slot non ancora assegnati agli operatori che hanno presentato offerte con prezzo maggiore.

Si precisa che, in caso di parità di prezzo tra una o più offerte, vale la priorità temporale di presentazione dell'offerta con riferimento alla quale è stata effettuata la programmazione.

Per i conferimenti di capacità residuale anno termico, per le finestre di programmazione relative ai mesi successivi al primo trimestre vale sempre la priorità di prezzo e che pertanto eventuali programmazioni fatte in anticipo non assicurano alcuna priorità.

Qualora entro il termine suddetto (i.e. due giorni lavorativi) l'operatore assegnatario abbia effettuato una programmazione parziale - ovvero abbia indicato preferenze per un numero di slot inferiore a quelli per i quali è risultato assegnatario in esito all'asta e/o alle preferenze indicate non corrispondano slot ancora disponibili, - ovvero non effettui la programmazione, il GME attribuisce all'operatore di default il primo slot disponibile tra quelli non ancora assegnati.